

## ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI VALEVOLE PER IL 2024

**del 18 dicembre 2023** (ris. Mun. 1902/2023)

Si rende noto che l'Esecutivo, richiamato l'articolo 192 della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 e della Parte nona della Legge tributaria (LT) del 21 giugno 1994 e preso conoscenza del decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 1 dicembre 2023 concernente la riscossione e i tassi d'interesse per le imposte cantonali valevoli per il 2024,

**ordina:**

(art. 240 LT)

### Rate e scadenze imposta ordinaria

#### Art. 1

<sup>1</sup> L'imposta ordinaria comunale per l'anno 2024 è riscossa a cura dell'Ufficio comunale delle contribuzioni. Essa è prelevata in sei rate, di cui cinque a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base ad una percentuale (90%) dell'ultima tassazione. La sesta rata è a conguaglio.

<sup>2</sup> Le richieste di pagamento considerano gli eventuali accrediti a favore del contribuente.

<sup>3</sup> I termini di scadenza delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

- per la 1. rata di acconto il 31 gennaio 2024
- per la 2. rata di acconto il 1. aprile 2024
- per la 3. rata di acconto il 1. giugno 2024
- per la 4. rata di acconto il 1. agosto 2024
- per la 5. rata di acconto il 1. ottobre 2024
- per la 6. rata a conguaglio a partire dal 2025, alla data d'intimazione del conteggio.

<sup>4</sup> Ai contribuenti assoggettati nel corso dell'anno all'imposta l'Ufficio comunale delle contribuzioni può richiedere il pagamento di una rata d'acconto con scadenza alla data d'intimazione.

<sup>5</sup> Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

<sup>6</sup> Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza.

(art. 241/242 LT)

### Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire

#### Art. 2

<sup>1</sup> Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0,25%, dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

<sup>2</sup> Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'art. 3.

(art. 242/247 LT)

**Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta**

**Art. 3**

<sup>1</sup> Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza, come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore del contribuente, è concesso un interesse remunerativo annuo dello 0,10%, dal giorno in cui il pagamento è pervenuto, fino al giorno della scadenza o della restituzione.

<sup>2</sup> Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

(art. 243 LT)

**Interessi di ritardo**

**Art. 4**

<sup>1</sup> Se le rate di acconto e la rata a conguaglio non vengono pagate nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.50%.

<sup>2</sup> Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

(art. 113 LT)

**Trattenuta imposta alla fonte**

**Art. 5**

Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.

(art. 243a LT)

**Importi minimi: rinuncia alla riscossione**

**Art. 6**

Interessi remunerativi o di ritardo fino ad un importo di Chf 20.00, come pure gli importi inferiori ai Chf 10.00 non sono conteggiati, rispettivamente riscossi.

**Art. 7**

**Restituzioni imposte pagate e interessi**

<sup>1</sup> Le restituzioni per imposte pagate ed interessi, nonché le eccedenze d'acconto, possono essere accreditate su altri periodi della partita fiscale del contribuente oppure compensati secondo le regole del diritto civile, fatta riserva dell'art. 6. Su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito all'art. 3.

<sup>2</sup> Le restituzioni avverranno solo tramite relazione bancaria o postale; a tal proposito, è obbligatoria la comunicazione di un IBAN. Con le rate d'acconto il contribuente riceve il formulario per la comunicazione di un riferimento bancario o postale.

<sup>3</sup> Gli importi a favore dei contribuenti inferiori a Chf 10.00 saranno riportati quali acconto.

**Art. 8**

**Addebito delle spese**

Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi, così come pure le spese di ricerca bancaria e altre spese vive e tasse, possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito, o sono conteggiate separatamente.

(art. 21 RLT)

**Diffida****Art. 9**

Per ogni diffida inviata al contribuente, che non osserva i termini di pagamento, viene prelevata una tassa di Chf 50.00.

**Art. 10****Validità temporale e tassi d'interesse**

<sup>1</sup> I tassi d'interesse remunerativi degli art. 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2024.

<sup>2</sup> Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 4 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2024.

<sup>3</sup> Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

**Art. 11****Acconto equo**

<sup>1</sup> Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

<sup>2</sup> In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'art. 4.

<sup>3</sup> In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'art. 3.

**Art. 12****Abrogazione**

La presente ordinanza abroga le precedenti ordinanze sulla riscossione delle imposte comunali e sulla riscossione dei crediti.

**Art. 13****Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore il 01 gennaio 2024 e si applica all'anno civile 2024, alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

**PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE**

Il Sindaco:

Il Segretario:

Luigi Decarli

Giuseppe Allegri